



Comune di Roccavione
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 31 del 2014

Modificato Art. 42 con DCC n.18 del 28.07.2015

INDICE

PREMESSA

TITOLO I - IMU

Art.	1	Oggetto
Art.	2	Presupposto dell'imposta
Art.	3	Definizione di fabbricati ed aree
Art.	4	Soggetti passivi
Art.	5	Esclusioni
Art.	6	Base imponibile
Art.	7	Definizione di abitazione principale e relative pertinenze
Art.	8	Determinazione delle aliquote e dell'imposta
Art.	9	Esenzioni
Art.	10	Detrazioni dall'imposta
Art.	11	Quota d'imposta riservata allo Stato
Art.	12	Versamenti
Art.	13	Versamenti effettuati da un contitolare
Art.	14	Dichiarazioni
Art.	15	Rimborsi

TITOLO II – TASI

Art.	16	Oggetto
Art.	17	Presupposto del tributo
Art.	18	Soggetti passivi
Art.	19	Base imponibile
Art.	20	Determinazione dell'aliquota e del tributo
Art.	21	Esenzioni
Art.	22	Detrazioni e riduzioni
Art.	23	Versamenti
Art.	24	Dichiarazioni

TITOLO III – TARI

Art.	25	Oggetto
------	----	---------

Art.	26	Presupposto del tributo
Art.	27	Piano finanziario
Art.	28	Articolazione del tributo
Art.	29	Soggetto attivo
Art.	30	Soggetto passivo
Art.	31	Decorrenza dell'obbligazione tributaria
Art.	32	Determinazione della base imponibile
Art.	33	Istituzioni scolastiche e statali
Art.	34	Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti
Art.	35	Utenze Domestiche – numero di occupanti
Art.	36	Utenze Domestiche – Riduzioni
Art.	37	Utenze non domestiche – Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale
Art.	38	Utenze Non Domestiche - Riduzioni
Art.	39	Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio
Art.	40	Tributo provinciale
Art.	41	Dichiarazioni
Art.	42	Versamento
Art.	43	Tariffa giornaliera

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	44	Arrotondamenti
Art.	45	Versamenti non dovuti per importi minimi
Art.	46	Funzionario responsabile
Art.	47	Accertamenti e sanzioni
Art.	48	Rimborsi
Art.	49	Interessi attivi e passivi
Art.	50	Riscossione coattiva
Art.	51	Disposizioni finali e transitorie
Art.	52	Trattamento dei dati personali
Art.	53	Norma di rinvio
Art.	54	Contenzioso
Art.	55	Entrata in vigore

PREMESSA

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

3. La IUC si compone:

a. dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
- nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

TITOLO I

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'Imposta Municipale Propria a norma dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dato atto di quanto previsto dall'art. 1, comma 703 della Legge 147 del 27 dicembre 2013.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di Imposta municipale propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, come definito dal successivo articolo 3, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

ARTICOLO 3

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto dei fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro_silvo_pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. In base alla normativa vigente il Comune di Roccavione ricade in zona montana e pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, salvo diversa normativa.

ARTICOLO 4

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'Imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, ovvero il titolare di diritto reale

di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data del rogito di assegnazione.

ARTICOLO 5

Esclusioni

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'articolo 8 comma 3 e la detrazione di cui all'art. 10 comma 1.

2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».

ARTICOLO 6

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente articolo 3.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori determinati dall'art. 13, comma 4, del Decreto Legge 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, come individuati al 3° comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 504/92, fino all'anno nel quale i medesimi vengono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

5. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale individua annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, aventi caratteristiche simili per zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza, ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sopraindicati, dall'Ufficio Tecnico del Comune di Roccavione che corredata la stessa di una propria motivata relazione illustrativa.

7. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei precedenti commi, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza di imposta versata a tale titolo.

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modello predisposto dal Comune.

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

A titolo esemplificativo si ritengono pertanto inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;

- □ strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
- □ edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Il beneficio decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità che deve essere attestata dal proprietario con le modalità di cui ai precedenti paragrafi entro la scadenza del versamento della rata di acconto, per l'insorgere dell'evento dal 17 dicembre dell'anno precedente al 16 giugno dell'anno in cui si verifica detto evento o entro la rata di saldo se l'evento insorge dal 17 giugno al 16 dicembre.

Per gli anni successivi e fino a quando ne sussistono le condizioni, la dichiarazione deve essere ripresentata ogni anno entro la data del versamento in acconto. Il mancato rispetto delle scadenze di cui sopra comporta la perdita del beneficio per l'anno in corso.

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (luce, gas, acqua, fognature).

ARTICOLO 7

Definizione di abitazione principale e relative pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria si intende:

a) per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile adibito ad abitazione principale e siano espressamente indicate nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza dal beneficio.

2. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 ai sensi della normativa e del regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in assenza di diversa dichiarazione, verranno considerate pertinenze dell'abitazione principale quelle ubicate più vicino all'abitazione principale e a parità di distanza quelle con rendita catastale più elevata.

3. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 10 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze, come definite nel precedente comma, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

ARTICOLO 8

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite dall'art. 13, del Decreto Legge 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. La modifica delle stesse è deliberata dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio. Le aliquote possono essere diversificate nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, l'abitazione principale, così come definita nel precedente articolo 7, gode di un'aliquota ridotta. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si applica il medesimo regime fiscale delle abitazioni principali alle pertinenze delle stesse, così come identificate e nei limiti di cui al precedente articolo 7.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Roccavione, può essere deliberata un'apposita aliquota ridotta nei limiti previsti dall'art. 13, comma 9 del Decreto Legge 201/2011.

ARTICOLO 9

Esenzioni

1. Sono esenti dall'Imposta municipale propria gli immobili indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché gli immobili posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

4. Sono esenti dall'Imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati né utilizzati.

5. L'imposta municipale propria non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

ARTICOLO 10

Detrazioni dall'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

ARTICOLO 11

Quota d'imposta riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento di cui al precedente comma 1 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ARTICOLO 12

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, è effettuato ai sensi dell'art. 13, comma 12, del Decreto Legge 201/2011 attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili.

3. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso deve essere eseguito in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui

all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'Imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

ARTICOLO 13

Versamenti effettuati da un contitolare

Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

ARTICOLO 14

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi.

I soggetti passivi devono comunicare al Comune, nelle forme e termini stabiliti dalla Legge, l'immobile adibito ad abitazione principale, le relative pertinenze, le aree fabbricabili, le abitazioni rurali e fabbricati strumentali rurali, nonché ogni altro dato di cui il Comune non possa venire a conoscenza tramite l'accesso alle banche dati e che consenta l'applicazione di aliquote agevolate e/o detrazioni.

2. La dichiarazione non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3_bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta municipale propria (IMU).

4. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono tenuti a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria. Restano fermi gli adempimenti previsti al fine della fruizione di qualunque agevolazione, riduzione o detrazione.

5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli enti non commerciali.

ARTICOLO 15

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'entrata in vigore di un qualsiasi vincolo normativo che, fermo restando la previsione di utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, non consenta di fatto l'edificazione; detto periodo di tempo non è comunque eccedente cinque anni.
3. Il rimborso di cui al comma 1 spetta a condizione che:
- a) la domanda di rimborso venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo definitivo di inedificabilità;
 - b) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto vincolo definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti.
4. Al fine della rettifica di errati versamenti o rimborsi degli stessi si seguono le procedure di cui all'art. 1 commi da 722 a 727 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

TITOLO II

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ARTICOLO 16

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 17

Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ARTICOLO 18

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore, estraneo al nucleo familiare dello stesso, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponible occupata, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. E' fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

ARTICOLO 19

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come dettagliata nel Titolo I del presente regolamento.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 504/92 e dell'art. 13 comma 3 del Decreto Legge 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui il tributo per i servizi indivisibili dovuto per le predette aree risulti precedentemente versato sulla base dei valori stabiliti dalla giunta comunale con proprio atto di deliberazione adottato entro i termini per l'approvazione del bilancio.

3. I valori deliberati possono essere modificati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale. I valori deliberati hanno valenza di parametro ai fini dell'attività accertativa, di cui al precedente comma, per l'intero anno nel quale sono stati deliberati.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. I valori determinati ai sensi del comma 2 producono l'esclusivo effetto di non assoggettare ad accertamento le aree fabbricabili per le quali risulti tempestivamente versata, sulla base di valori non inferiori a quelli suddetti, il Tributo per i servizi indivisibili. Rimane conseguentemente impregiudicato ogni altro potere da parte del Funzionario responsabile dell'imposta.

ARTICOLO 20

Determinazione dell'aliquota e del tributo

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvede alla determinazione della aliquote TASI nel rispetto dell'art. 1, commi 676, 677 e 678, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Il Consiglio Comunale, entro il termine di cui al comma 1, con propria deliberazione, provvede all'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili, individuati con apposita delibera di consiglio comunale, alla cui copertura la TASI è diretta.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

ARTICOLO 21

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché gli immobili posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ARTICOLO 22

Detrazioni e riduzioni

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 20 il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni d'imposta o altre misure agevolative per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e ad essa assimilate, così come definita nel presente regolamento al Titolo I articolo 7, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione.

2. Le detrazioni di cui al precedente comma sono a valersi esclusivamente per i soggetti titolari di diritto reale sull'unità immobiliare.

ARTICOLO 23

Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997.

3. Gli importi dovuti devono essere versati in due rate di pari importo alle scadenze fissate per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione la scadenza della prima rata dovuta per le tipologie di immobili previste dalla legge viene stabilita alla data del 16 ottobre 2014.

4. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

5. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente articolo 18 per anni solari proporzionalmente alla quota, alla destinazione ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

6. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento, o con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

ARTICOLO 24

Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 18 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio

il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

5. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TITOLO III

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 25

Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, integrano le disposizioni di cui all'art. 14, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 per l'applicazione in questo Comune del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
2. Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

Articolo 26

Presupposto del tributo

1) Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ARTICOLO 27

Piano finanziario

1. Il Piano Finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la superficie dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
2. Al Piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l' indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al dpr n. 158/99.

ARTICOLO 28

Articolazione del Tributo

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 - domestiche;
 - non domestiche, queste ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

ARTICOLO 29

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno a cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 30

Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ARTICOLO 31

Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 41, suffragata da idonea documentazione.

3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, l'obbligazione tributaria cessa il giorno di presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l'obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente. In tali casi la cessazione può essere disposta d'ufficio.

ARTICOLO 32

Determinazione della base imponibile

1. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile del tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla denuncia di accatastamento o variazione catastale (mod. D), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte operative la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali e costituisce base imponibile ai fini della tassazione.

4. Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile al tributo:

a) locali ed aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani quali:

- i locali od aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, con l'esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
- i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt.;
- i locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, locali caldaia, ecc.;
- i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- i locali destinati a celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, i forni per panificazione, i forni e le cabine di verniciatura, gli altiforni;
- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le superfici su cui insistono stabilmente botti, serbatoi, silos, cisterne;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici adibite all'allevamento degli animali;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;
- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte operative o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti, e ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, aree scoperte non operative;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del c.c. non detenute o occupate in via esclusiva. Le circostanze di cui alla lettera a) devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 33 **Istituzioni scolastiche statali**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33 – bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n. 31.
2. A norma dell'art. 14 c. 14, del D.l. 201 del 2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ARTICOLO 34 **Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti**

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti, determinati dal D.P.R. 158/1999 per i Comuni con meno di 5.000 abitanti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

ARTICOLO 35 **Utenze domestiche - Numero di occupanti**

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di Roccavione, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Agli immobili adibiti ad abitazione si applicano i coefficienti fissi e variabili, alle relative pertinenze si applicano solamente i coefficienti fissi.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (ER.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di adeguata documentazione, in una unità.

2. Nel caso di soggetti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze viene presuntivamente stabilito in misura pari a 3, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.

3. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari ad 1.

4. Le eventuali variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 41 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dall'Ufficio anagrafico comunale e comunicate all'Ufficio tributi.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

6. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari alla somma del numero di componenti del nucleo familiare e del numero di camere adibite ad attività di Bed & Breakfast.

ARTICOLO 36 **Utenze domestiche – Riduzioni**

1. La quota fissa e la quota variabile sono ridotte, per le utenze domestiche:

a) del 5% per i contribuenti che effettuano la raccolta differenziata;

La riduzione si applica a tutte le utenze domestiche a condizione che la città raggiunga la percentuale di raccolta differenziata fissata dalla Regione.

b) del 70% per i locali e le aree scoperte operative situati ad una distanza superiore a 300 metri lineari dal più vicino punto di raccolta rsu rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

La riduzione di cui alla lettera b) è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, in deroga al successivo articolo 41, entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si intende richiedere. Tale dichiarazione avrà validità fino a diversa disposizione regolamentare. La mancata presentazione entro tale termine comporta l'esclusione dal beneficio per l'annualità del tributo. Fanno eccezione esclusivamente i contribuenti che presentano dichiarazione per inizio del possesso, occupazione o detenzione di locali in corso d'anno, per i quali l'agevolazione verrà riconosciuta contestualmente alla decorrenza dell'obbligazione tributaria. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni.

ARTICOLO 37 **Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale**

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo:

Categoria DPR 158/1999	Descrizione categoria	Coefficiente Kc	Coefficiente Kd
---------------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21
9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,56

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

ARTICOLO 38 **Utenze Non Domestiche – Riduzioni**

1. Il tributo è ridotto, per le utenze non domestiche:

- a) del 70% per i locali e le aree scoperte operative situati ad una distanza superiore a 300 metri lineari dal più vicino punto di raccolta rsu rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- b) di una percentuale della sola quota variabile, fino a concorrenza del suo ammontare, per chi avvia rifiuti al recupero, proporzionale alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti.

La riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$\text{quota variabile del tributo} * \frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{Quantità di rifiuti potenziale}}$$

ove:

- per “quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero” (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato il totale dei Kg avviati al recupero risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti;
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata al tributo e il coefficiente Kd della classe corrispondente;

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, a pena di decadenza, apposita domanda volta a dichiarare l’intenzione di avvalersi della riduzione per avvio al recupero entro il 30 giugno dell’anno per il quale la intende richiedere.

Contestualmente alla presentazione della domanda, il contribuente si impegna a dimostrare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo, l’effettivo avvio al recupero dei rifiuti prodotti, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti avviate al recupero nell’anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato l’attività di recupero. Il Comune si riserva di effettuare un riscontro con il gestore del servizio raccolta rifiuti, al fine di verificare la reale quantità di rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico e i costi comunque sostenuti per quell’utenza.

2. A seguito di verifica da parte dell’Ufficio della documentazione di cui al comma precedente, l’eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso della tassa.

ARTICOLO 39

Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato su tutto il territorio del Comune.
2. In analogia a quanto previsto per la Tassa Smaltimento Rifiuti, la Giunta Comunale suddivide il territorio comunale in zone all’interno delle quali il servizio è effettuato con differenti modalità (anche in base alla distanza del cassonetto) e frequenze. In sede di prima applicazione, ai fini dell’applicazione del tributo, si considerano i perimetri già individuati dalla Giunta Comunale per la Tassa Smaltimento Rifiuti.
3. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 300 metri lineari. Tale distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

ARTICOLO 40

Tributo provinciale

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Il comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.

ARTICOLO 41

Dichiarazioni

1. Sussiste l'obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
 - inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori;
 - variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
 - per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo familiare;
 - verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
 - nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
 - cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione.
2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo al momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.
3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e deve comunque contenere i seguenti elementi:
 - i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
 - i dati catastali identificativi dell'immobile;
 - l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
 - l'indicazione delle destinazioni d'uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi del art. 12);
 - per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi del art. 12);
 - la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
 - per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza.
4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:
 - direttamente presso l'Ufficio Tributi del Comune;
 - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
 - a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);

- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).

La denuncia si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune, in caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di arrivo nella casella di destinazione nel caso di invio a mezzo posta elettronica (sia certificata, sia ordinaria).

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

6. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. I termini per la dichiarazione di cui al presente articolo si intendono validi dopo l'approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 42

Versamento

1. Il tributo relativo all'anno in corso è versato mediante modello di pagamento unificato (F24) ovvero con bollettino di c/c/postale in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre dello stesso anno, ovvero in unica soluzione entro il 31 maggio, salvo diverse indicazioni di legge. In sede di prima applicazione le scadenze vengono stabilite al 30 settembre ed al 30 novembre, ovvero in unica soluzione entro il 30 settembre.

2. Per eventuali modifiche delle rate di scadenza provvederà la Giunta Comunale.

3. Il servizio tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti dalla banca dati comunale il modello F24 precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esime il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.

ARTICOLO 43

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. La misura della tariffa giornaliera è determinata per ciascun metro quadrato di superficie occupata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 43

Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 1, comma 166, del Decreto Legislativo 296/2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 44

Versamenti non dovuti per importi minimi

1. Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo da corrispondere è inferiore o pari a 2,00 euro. Se il tributo è superiore a 2,00 euro lo stesso è dovuto per l'intero ammontare.

ARTICOLO 45

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 46

Accertamento e sanzioni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso stabilito dalla legislazione vigente.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

8. Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, risulti inferiore ad euro 12,00 .

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Si rende applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

11. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 23.3.1998 , n. 138.

ARTICOLO 47

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano interessi nella misura annua del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.

ARTICOLO 48

Interessi attivi e passivi

1. Sulle somme dovute a titolo d'imposta si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso legale vigente.

ARTICOLO 49

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva che viene effettuata a norma del combinato disposto dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 50
Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 51
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 52
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 53
Contenzioso

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto Decreto Legislativo.

ARTICOLO 54
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Le modifiche al presente Regolamento, effettuate entro la data prevista per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione.